


D.D. 58/2011  
del 04 NOV. 2011

26375

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MIUR, MIBAC  
MIN. SALUTE e MIN. LAVORO

7 DIC 2011

CORTE DEI CONTI



9 0030642-05/12/2011-SCCLA-Y31PREV-I



Reg. 14 foglio 197  
Cons. Riccardo VENTRE

16 NOV 2011  
22256 TCA

# Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI  
già DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE, I DIRITTI SOCIALI E LA  
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE (CSR)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante Regolamento in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella G.U. n. 197 del 25 agosto 2011 che individua, all'articolo 10, in luogo della Direzione Generale per l'Inclusione, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) e della Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale, la nuova Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali;
- VISTO** il decreto interministeriale 4 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 2010, registro 17, foglio 188, elenco 3154, che disciplina il riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per il 2010;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e per una quota pari al 5%, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 3, comma 1, del citato decreto interministeriale che prevede, fra l'altro, che sono finanziati con le risorse del Fondo assegnate al Ministero iniziative sperimentali concordate con le Regioni;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 2 novembre 2010 con il quale sono state emanate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali ai sensi del citato articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 4 ottobre 2010 con scadenza prevista il 2 dicembre 2010;
- VISTO** che il progetto denominato "RADAR Rete Abruzzese per il Dopodinoi e l'autonomia residenziale" risulta tra i 14 progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale n. 177 del 28 dicembre 2010 e che il finanziamento relativo a tale progetto corrisponde a euro 1.277.888,01;

**VISTO**

l'impegno della Regione proponente a garantire il co-finanziamento in conformità alla progettazione approvata e il conseguente proporzionale ridimensionamento o la revoca del contributo concesso, in caso di parziale o totale mancato conferimento di dette risorse;

**ACCERTATA**

la disponibilità finanziaria sussistente sul capitolo di spesa 3538;

**CONSIDERATO**

che, in base a quanto sopra esposto, è stata stipulata una Convenzione tra la Direzione generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo in data 28.10.2011

## DECRETA

### Articolo 1

1. E' approvata e resa esecutiva la convenzione finalizzata alla realizzazione del progetto "RADAR Rete Abruzzese per il Dopodinoi e l'autonomia residenziale" tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Abruzzo.

### Articolo 2

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 3538 "Fondo per le non autosufficienze" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - tabella 04, centro di responsabilità "Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 24.12 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi.

*Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i seguiti di competenza.*

Roma, 04 NOV. 2011



Il Direttore Generale  
Raffaele Tangorra



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI  
GIA' DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE, I DIRITTI SOCIALI E LA  
RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE (CSR)

## CONVENZIONE

L'anno 2011 il giorno 28 del mese di ottobre

TRA

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di seguito indicato come Ministero, rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

E

La Regione Abruzzo, di seguito indicata come Regione, rappresentata dal dott. Germano De Sanctis Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

## PREMESSE:

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013";
- VISTO** il decreto del 21 dicembre 2010 con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare la Tabella 04;

- VISTO** il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2011, presa d'atto dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 258 del 11 febbraio 2011, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, On.le Maurizio Sacconi, assegna le risorse umane e finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale;
- VISTO** inoltre, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante Regolamento in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nel prevedere la data del 9 settembre 2011 quale data di entrata in vigore del provvedimento, individua, all'articolo 10, in luogo della Direzione Generale per l'Inclusione, i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR) e della Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale, la nuova Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali;
- VISTO** il decreto interministeriale 4 ottobre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 2 novembre 2010, registro 17, foglio 188, elenco 3154, che disciplina il riparto delle risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per il 2010;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale le risorse assegnate al "Fondo per le non autosufficienze" per l'anno 2010, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e per una quota pari al 5%, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 2 novembre 2010 con il quale sono state emanate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 4 ottobre 2010 con scadenza prevista il 2 dicembre 2010;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 94 del 30 novembre 2010 con il quale è stata disposta una proroga al 6 dicembre 2010 della presentazione dei citati progetti sperimentali ed è stato, altresì, previsto che l'ammontare complessivo del finanziamento relativo ai predetti progetti fosse pari a euro 19.840.000,00 a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il 2010;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 86 del 30 novembre 2010, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione dei progetti sperimentali presentati ai sensi delle Linee Guida del 2 novembre 2010;
- CONSIDERATO** che i lavori della citata Commissione di valutazione si sono svolti dal 6 al 22 dicembre 2010, come emerge dai verbali delle riunioni della Commissione stessa;
- VISTA** la graduatoria predisposta e definitivamente approvata dalla predetta Commissione, trasmessa dal Presidente della stessa al Direttore Generale

M

per l'inclusione, diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) con nota n. 4295 del 24 dicembre 2010;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 177 del 28 dicembre 2010, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 marzo 2011, Reg. 3, foglio 160, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati ai sensi delle linee guida del 2 novembre 2010 e si autorizza il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell'elenco di cui all'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di € 20.040.000,00 di cui la quota di euro 19.840.000,00 a valere sul capitolo 3538 della Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale e la quota di euro 200.000,00 a valere sul capitolo 3231 della direzione generale per l'inclusione, diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

**CONSIDERATA** la necessaria riduzione proporzionale delle somme attribuite a ciascun progetto ammesso al finanziamento effettuato ai sensi del punto 4 delle citate Linee guida;

**VISTO** che il progetto denominato "*RADAR - Rete Abruzzese per il Progetto Dopodinoi e l'Autonomia Residenziale*" risulta tra i 14 progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto direttoriale n. 177 del 28 dicembre 2010 e che il finanziamento relativo a tale progetto corrisponde a euro 1.277.888,01;


**VISTO** l'impegno della Regione proponente a garantire il co-finanziamento in conformità alla progettazione approvata e il conseguente proporzionale ridimensionamento o la revoca del contributo concesso, in caso di parziale o totale mancato conferimento di dette risorse;

**CONSIDERATO** che le attività finanziate sono quelle indicate nella proposta progettuale presentata a questo Ministero ed esplicitate nel piano esecutivo e nel corrispondente piano economico, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;

**CONSIDERATO** che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

**TENUTO CONTO** che l'ammontare del finanziamento costituisce la misura massima di contributo erogabile a fronte di spese ammissibili ai sensi della normativa vigente, effettivamente sostenute e accertate a seguito della verifica di cui al punto 7 delle citate Linee Guida;

K



3

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1

*(Oggetto e durata della Convenzione)*

1. La presente Convenzione è finalizzata all'attivazione e alla implementazione della proposta progettuale denominata "RADAR - Rete Abruzzese per il Progetto Dopodinoi e l'Autonomia Residenziale" della Regione Abruzzo, così come individuata nel decreto direttoriale n. 177 del 2010, citato in premessa;
2. La durata della presente Convenzione è fissata in diciotto mesi, a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 2, comma 1.
3. La Convenzione sarà impegnativa per la Regione sin dal momento della sottoscrizione, mentre sarà produttiva di effetti per il Ministero solo dopo la registrazione dei competenti organi di controllo.

### Articolo 2

*(Modalità di realizzazione)*

1. La Regione si impegna a realizzare le attività secondo quanto previsto nella iniziativa progettuale e ulteriormente specificato nel piano esecutivo allegato al presente atto.
2. Fermo restando l'importo complessivo del finanziamento accordato, la Regione potrà effettuare, previa comunicazione al Ministero, eventuali aggiustamenti con riferimento alle azioni progettuali che non incidano né sull'importo complessivo del progetto, né sugli obiettivi, salvaguardando, comunque, l'impianto generale del progetto stesso.
3. La Regione è tenuta, comunque, a richiedere l'autorizzazione al Ministero qualora si rendano necessarie compensazioni tra le macrovoci di spesa previste dal piano economico in una misura superiore al 20% della macrovoce più bassa, ferme restando le finalità del progetto stesso.
4. Nel caso in cui la presentazione della relazione finale, nonché di quella intermedia, non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga del termine per la presentazione delle suddette relazioni, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione. La concessione della proroga è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità e non potrà in ogni caso comportare un aumento del finanziamento.
5. Con riferimento alla quota di co-finanziamento regionale, di cui al punto 3 delle Linee Guida 2 novembre 2010, è fatto divieto di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione proprie del Fondo per le non autosufficienze ai sensi dell'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 102, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

### Articolo 3

*(Relazioni sull'attività)*

1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente numero di fax: 06.4683.5036 o all'indirizzo di posta elettronica certificata [dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it).
2. La Regione si impegna, altresì, a presentare una relazione intermedia relativa ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 7 della Linee guida del 2 novembre 2010 e a

presentare una relazione finale sui risultati conseguiti entro sei mesi dalla conclusione del progetto, così come previsto al punto 7 delle citate Linee guida.

3. La Regione provvederà, in particolare, a dettagliare i costi relativi alle risorse professionali interne ed esterne impiegate (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività progettuali, con specifico riferimento al numero e alle giornate/uomo, con riferimento al costo complessivo del progetto, inclusa la quota di co-finanziamento, i costi relativi a forniture di beni e servizi per lo svolgimento delle medesime attività.

4. L'imputazione dei costi indiretti, pertanto non rendicontabili, (ivi compresa manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) sono ammissibili fino ad un massimo del 7% dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall'art. 54 paragrafo 2(c) del regolamento finanziario (CE, Euratom) No 1605/2002 del 16 giugno 2002, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) No 1995/2006 del 13 dicembre 2006 e dall'art. 38 del relativo regolamento di attuazione No 2342/2002 del 23 dicembre 2002, come modificato dal regolamento No 478/2007 del 23 aprile 2007.

#### Articolo 4

*(Comitato di coordinamento)*

1. Al fine di sostenere le amministrazioni regionali nella realizzazione dei progetti e di condividere le buone pratiche risultanti dalle iniziative progettuali è costituito con successivo decreto direttoriale un Comitato di coordinamento nazionale con i rappresentanti della Regioni e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

#### Articolo 5

*(Commissione di Valutazione)*

1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti di verifica e monitoraggio, così come indicati al punto 7 delle Linee Guida 2 novembre 2010.

2. Alla Commissione, di cui al comma precedente, spetta il compito di:

- a) verificare la conformità del progetto sperimentale realizzato dalla Regione al piano esecutivo ed al piano economico, parti integranti della presente Convenzione;
- b) verificare la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione, ove di pertinenza;
- c) validare le relazioni intermedia e finale sui risultati del progetto sperimentale;
- d) effettuare il monitoraggio ed il controllo sullo svolgimento del progetto per verificarne il buon andamento e il perseguimento delle finalità secondo quanto previsto al punto 7 delle predette Linee Guida.

#### Articolo 6

*(Corrispettivo)*

1. Alla Regione è concesso, alle condizioni stabilite nelle premesse, un contributo di **euro 1.277.888,01** a fronte di un costo complessivo del progetto pari a **euro 1.597.608,01** così come esplicitato nel piano economico, parte integrante della presente Convenzione.

## Articolo 7

*(Modalità di erogazione)*

1. Ai sensi del punto 6 delle Linee Guida 2 novembre 2010, la somma di cui al precedente articolo 6 sarà erogata mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero intestato alla Regione, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, **CUP (Codice Unico di Progetto) I99E10006360003** secondo le seguenti modalità:

a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante l'effettivo avvio delle attività progettuali;

b) il 30% del finanziamento accordato alla presentazione della relazione intermedia di cui al punto 7, lettera a), delle citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima *tranche* di finanziamento;

c) il 20% a conclusione delle attività previa verifica della relazione finale di monitoraggio delle attività di cui al punto 7, lettera b), delle citate Linee Guida.

2. La mancata presentazione o approvazione della citata relazione finale comporta la mancata erogazione della quota residua del 20% di cui alla lettera c) del comma precedente, e l'eventuale recupero di quanto erogato.

3. I pagamenti saranno disposti, previo accertamento della disponibilità di cassa, entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di avvio delle attività progettuali e, per quel che concerne la seconda e terza *tranche*, a seguito di positiva valutazione da parte della Commissione di Valutazione di cui all'articolo 5 della presente Convenzione.

4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o dovuti ad imponibili di cassa.

## Articolo 8

*(Revoca del finanziamento)*

1. In caso di mancata implementazione o di ritardi nella implementazione delle attività progettuali, il Ministero inviterà formalmente la Regione a procedere alla completa realizzazione delle attività stesse in tempi congrui, pena l'automatica risoluzione della presente Convenzione. .

2. La presente Convenzione si intende, altresì, automaticamente risolta quando di fatto la Regione abbandoni gli impegni assunti con il presente atto o incorra in provata e ripetuta inosservanza degli obblighi assunti.

3. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente convenzione e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute alla Regione le spese sostenute, previa verifica della regolare rendicontazione, e le prestazioni effettuate alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché il 10% dell'importo residuo del corrispettivo previsto all'articolo 6, comma 1, della presente Convenzione.

## Articolo 9

*(Norme regolatrici della convenzione)*

1. La presente convenzione deve essere eseguita nell'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di stato e dalle disposizioni del codice civile.



**Articolo 10**  
*(Responsabilità)*

1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, in particolare secondo le procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, assicurando, altresì, la più ampia trasparenza degli atti correlati alla implementazione della presente Convenzione così come disposto, fra l'altro, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente atto. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.

**Articolo 11**  
*(Riservatezza)*

1. La Regione si impegna ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente attività.
2. Il responsabile del trattamento dei dati personali Alfredo Ferrante dirigente presso la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali. Il responsabile del trattamento dei dati personali per la Regione è Aida Mastrogiovanni dirigente presso la Direzione Politiche Attive Del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

**Articolo 12**  
*(Foro competente)*

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

*Il presente atto, redatto in tre copie originali, si compone di 7 pagine*

Roma, lì 28 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
Direzione Generale per l'Inclusione e le  
Politiche Sociali

Raffaele Tangorra



IL DIRETTORE REGIONALE  
Direzione Politiche Attive Del Lavoro,  
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali

Germano De Sanctis

